



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 28/08/2014

COMUNE DI CISTERNINO

Approvazione variante urbanistica.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto che, nei termini previsti, non sono state presentate osservazioni/opposizioni sull'intervento in argomento, a seguito di pubblicazione di apposito avviso in data 15/11/2010;
- 3) Di prendere atto, dunque, dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui nelle premesse, che costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico generale, necessaria alla realizzazione di un progetto di ampliamento in sopraelevazione di un impianto produttivo esistente, destinato alla lavorazione di infissi in alluminio, in Via Madonna del Soccorso n. 93,95,97, in area catastalmente individuata al fg. 9, p.lle 567, 1319);
- 4) Di approvare definitivamente la variante urbanistica al P.R.G. vigente nel Comune di Cisternino, approvato con delibera Giunta Regionale n° 1926 del 20/12/2006, per l'area in questione, ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'impianto produttivo in argomento, a seguito di esito favorevole della Conferenza di Servizi di cui nelle premesse e come risultante dagli elaborati tecnici presentati dalla medesima ditta in atti;
- 5) Di dare atto che, prima del rilascio del permesso di costruire, i proponenti l'intervento, ognuno per le proprie quote dovranno:
 - Adeguare il progetto presentato alle eventuali prescrizioni espresse dai vari Enti coinvolti;
 - Effettuare la monetizzazione delle aree a standard urbanistici di cui all'art.5 comma 1 del D.M. n. 1444/68, nella misura minima di mq.423,40 per l'importo corrispondente al valore venale come Zona D1 ai fini ICI;
 - Regolarizzare, mediante idoneo atto pubblico, l'assetto proprietario delle aree da destinare e vincolare a parcheggio privato, ai sensi della L. n. 122/89;
 - Effettuare la comunicazione alla provincia, ai sensi dell'art.15, comma 4 del regolamento regionale

09/12/2013, n. 26, che disciplina il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;

6) Di stabilire che qualora l'intervento non venga per qualsiasi ragione realizzato entro cinque anni dall'esecutività del presente provvedimento, la suddetta variante urbanistica si intenderà annullata e l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica;

p. Il Responsabile del Settore Tecnico t.a.

Vito Antonio Maggiore
